

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 09/12/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 03/07/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato: 1) nel marzo 2011 un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate nell'aprile 2015; 2) nel luglio 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate nel novembre 2018; ha dichiarato, che, in relazione al primo contratto, l'intermediario ha proposto il rimborso di € 2,40 a titolo di oneri assicurativi *“(oltre a quanto già rimborsato dalle compagnie assicurative € 16254 [rectius € 162,64] nel 2015)”*;

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.810,59 (somma al netto di quanto già ricevuto in sede di estinzione anticipata e dalle compagnie assicurative) di cui: in relazione al contratto n. 1 (n. xxxx385 - finanziamento con delegazione di pagamento): € 437,40 a titolo di “commissione rete distributiva”; € 270,00 a titolo di “spese di istruttoria”; € 246,57 a titolo di “costi assicurativi; In relazione al contratto n. 2 (n. xxx471 - finanziamento con cessione del quinto): € 1.499,40 a titolo di “commissione rete distributiva”; € 270,00 a titolo di “spese di istruttoria”.

Per entrambi i contratti, ha domandato la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese legali, quantificate complessivamente in € 250,00.



Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha rilevato che in data 20/05/2016, la banca ha ceduto alla società XZY nell'ambito di una complessiva operazione di cessione "in blocco" dei propri crediti, anche il credito derivante dal finanziamento n. xxx471. Della predetta cessione è stata data debita notizia ai sensi dell'art 58 del D.Lgs n. 385 del 1 settembre 1993 ("TUB") con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oltre che con comunicazioni specifiche ai finanziati. In relazione al contratto n. 2 (n. xxx471) ha rilevato come l'ABF, in applicazione dei principi affermati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.02.2016, abbia più volte rilevato *ex officio* la carenza di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto nel caso – come quello di specie - in cui il credito sia stato ceduto in favore della cessionaria prima dell'estinzione del finanziamento; ha eccepito che la ricorrente, in merito al contratto n. 1, ha allegato esclusivamente i conteggi estintivi e non anche la quietanza, non dando prova dell'estinzione del finanziamento; ha riferito che, in ogni caso, la pretesa di parte ricorrente non possa trovare accoglimento in quanto i rimborsi delle commissioni contrattuali e, in particolare, delle "commissioni rete distributiva", sono stati specificamente accettati dalla stessa al momento della sottoscrizione del finanziamento e, segnatamente, del *Piano annuale di rimborso*, secondo un criterio ritenuto valido dal Collegio di Coordinamento ABF (già, n. 10003/16 e nelle successive pronunce dei Collegi territoriali); in relazione al contratto n. 1, le compagnie di assicurazione hanno già restituito l'importo di € 162,54 e che "la differenza rispetto a quanto previsto nel piano al rigo n. 48 (€ 164,94) è pari ad € 2,40, somma talmente irrisoria da non poter essere presa neppure in considerazione" e che tale rimborso deve considerarsi pacifico in quanto la parte ricorrente ha riconosciuto tali importi nel ricorso; ha ritenuto non applicabili al caso di specie e, in particolare alla voce "spese di istruttoria", gli orientamenti delineati dalla sentenza CGUE *Lexitor*, sulla scorta anche di quanto previsto dalla comunicazione del 4.12.2019 dell'Autorità di vigilanza che fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non a quelli estinti; ha affermato che non sono condivisibili le conclusioni espresse dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Con integrazioni alle controdeduzioni del 21/10/2020, l'intermediario ha riferito di aver ricevuto in data 13/10/2020 una proposta transattiva, avanzata dall'Avvocato B. per conto dell'associazione X su mandato conferito dalla ricorrente, con la quale si riferisce tra l'altro che, in caso di mancato accordo transattivo, verrà presentata un'istanza di mediazione al fine di adire l'autorità giudiziaria; ha comunicato di aver rappresentato allo stesso, in data 16/10/2020, l'avvenuta revoca del mandato da parte della ricorrente a tale associazione X e il conferimento dello stesso ad altra associazione Y; ha riportato che, sul punto, l'associazione X, in data 19/10/2020, ha risposto che la ricorrente avrebbe conferito una nuova procura con la quale avrebbe confermato il precedente mandato; ha dichiarato che tale procura risulta priva di data; ha sostenuto come l'intenzione della ricorrente in merito al ricorso non sarebbe chiara.

DIRITTO

L'intermediario ha riferito di aver ricevuto una proposta transattiva da un procuratore differente da quello che assiste la ricorrente nel presente procedimento. Tuttavia, il ricorso è stato promosso in nome e per conto della ricorrente dalla Società Y; risulta agli atti (cfr. all.ti ricorso) copia del reclamo esperito in data 03/07/2020 dalla predetta Società e copia della procura conferitale, in data 24/06/2020, dalla ricorrente stessa; La risposta al reclamo da parte dell'intermediario resistente è indirizzata alla società Y. Un diverso procuratore, con procura priva di data, riferisce che la cliente si sarebbe rivolta al



medesimo, al fine di instaurare una procedura di mediazione per poi adire l'Autorità Giudiziaria, a seguito del reclamo dell'11/05/2020; tale reclamo risulta proposto dalla Società X; l'intermediario ha riferito di aver risposto al reclamo in parola direttamente alla ricorrente, avendo rilevato la presenza di una data non aggiornata nella procura; è stata prodotta anche documentazione circa la revoca di un precedente mandato alla Società X (dalla quale è provenuta la proposta transattiva), sottoscritto dalla ricorrente, ma non contenente alcuna data né intestazione. Pur dando atto di questa sequenza, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per negare la legittimazione del procuratore che assiste il ricorrente in questo procedimento, il quale è munito di regolare procura, e non risulta essere stato validamente revocato.

Nel merito, come rilevato dalla resistente e confermato dalle evidenze in atti, in relazione al contratto di finanziamento n. 2 (n. xxx.471) contro cessione del quinto dello stipendio, il debito residuo è stato pagato (nel novembre 2018) ad un intermediario diverso da quello convenuto, in epoca successiva alla cessione del rapporto controverso (avvenuto in data 20/05/2016).

Per fattispecie simili a quello in controversia il Collegio di Torino ha ravvisato la carenza di legittimazione passiva in capo alla banca convenuta, come è avvenuto ancora di recente con la dec. n. 11248 del 23/06/2020, che concerneva un caso in cui il ruolo di servicer era stato svolto da un intermediario diverso dal resistente, al pari di quanto accade nella presente fattispecie. D'altra parte, l'odierna resistente, "non avendo ricevuto il pagamento indebito, non può considerarsi passivamente legittimata rispetto alla pretesa dedotta nel procedimento." (in termini il Collegio di Coordinamento, dec. 6816/2018, il quale ha anche precisato che il merito della pretesa rimane peraltro impregiudicato, potendo il ricorrente azionare il credito presso l'A.G.O., nel caso in cui l'*accipiens* sia soggetto non tenuto a ad aderire al sistema ABF).

Il contratto nr 2. contiene una prima voce 'spese di istruttoria', che per il suo contenuto è da ricondurre agli oneri *recurring*, da restituire secondo il metodo *pro quota*, per pacifico orientamento dei Collegi. Appartiene invece al novero degli oneri *up front* per il 40 % della somma addebitata a tale titolo la 'commissione rete distributiva'. In relazione alla restituzione riguardante tale quota, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: "il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione della suddetta quota secondo il criterio ora enunciato. La rimanente parte della medesima 'commissione rete distributiva' è da restituire secondo il criterio contrattuale, preventivamente accettato dal contraente. Parimenti sono da restituire secondo il criterio contrattuale pattuito gli oneri assicurativi risultanti dal piano di rimborso alla rata 48, pari a € 164, 94. In proposito, tuttavia, la compagnia assicurativa ha già rimborsato al cliente la somma di € 162,54 a titolo di oneri assicurativi non maturati; risulta confermato dalla parte ricorrente.



Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front e recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,42%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,71%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
C) Spese di istruttoria				450,00	Recurring	60,00%	270,00		270,00
D) Commissione rete distributiva (40%)				291,60	Upfront	38,71%	112,87		112,87
D) Commissione rete distributiva (60%)				437,40	Criterio contrattuale		169,30	169,30	0,00
F) e G) Oneri assicurativi				410,96	Criterio contrattuale	***	164,94	162,54	2,40
Totale				1.589,96					385,27

L'importo come sopra calcolato (€ 385,27) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.810,59) che ha richiesto il rimborso relativo all'estinzione anticipata dei due contratti. La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione, ed essi sono dovuti per il periodo dal reclamo al saldo. La pretesa relativa alla refusione delle spese legali non può invece essere accolta, in regione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 385,27, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA